



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 7072 del 26-01-2009

Alla Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura  
Ufficio registro delle imprese  
04100 LATINA  
(c.a. dr.ssa Luciana Marciano)

OGGETTO: Legge n. 122/1992 - Esercizio dell'attività di autoriparazione -  
Requisito professionale.

Con messaggio di posta elettronica datato 23-01-2009 codesta Camera chiede di conoscere l'avviso di questa Amministrazione in merito alla possibilità di riconoscere il requisito tecnico-professionale di cui all'art. 7, c. 2, lett. "a", in capo ad un soggetto che vanti la seguente esperienza lavorativa:

- 1) servizio prestato dal 30-12-2003 al 26-09-2006 (anni 2, mesi 8, giorni 26) quale dipendente qualificato presso un'impresa del settore regolarmente iscritta per le attività in parola al registro delle imprese;
- 2) servizio prestato dal 24-04-2007 a tutt'oggi presso un'impresa che abbia solo oggi denunciato (retrodatandolo, appunto, al 24-04-2007) l'avvio dell'attività nel settore dell'autoriparazione.

Al riguardo - premesso che la legge pone in capo a codesta Camera la titolarità del procedimento in questione e la connessa competenza ad adottare i conseguenti provvedimenti - si ritiene di potere esprimere le seguenti considerazioni.

Per il combinato disposto degli artt. 10 e 11, c. 1, del D.P.R. n. 558 del 1999, l'avvio dell'attività di autoriparazione è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Tra gli elementi che devono essere oggetto della predetta dichiarazione vi è la presenza, all'interno dell'impresa, di un soggetto in possesso dei requisiti (art. 7 della legge n. 122/1992) che abilitano allo svolgimento dell'attività di autoriparazione.

In mancanza di tale dichiarazione, e della connessa verifica da parte della camera di commercio dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, è inibito lo svolgimento dell'attività.



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Lo svolgimento, di fatto, di attività lavorativa all'interno di un'impresa che abbia solo oggi denunciato l'avvio dell'attività non può essere, pertanto, equiparato allo svolgimento dell'attività in un'impresa <<operante nel settore>>, come richiesto dalla legge.

In tal senso si era espressa, d'altra parte, anche la circolare ministeriale n. 3502/C del 5-12-2000, dove, nel commento al citato art. 11, c. 1, del D.P.R. n. 558 del 1999 era detto: <<E' necessario che vi sia concomitanza tra denuncia di inizio attività e effettivo avvio della stessa. Non sono ammesse denunce di inizio attività retroattive>>.

Indicazione che, pur nel mutato tenore dell'art. 19 cit., si ritiene che mantenga in pieno la sua validità.

Per tale motivo si reputa che il periodo lavorativo di cui al punto 2) non possa essere utilmente valutato ai fini del riconoscimento del requisito professionale in questione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
F.to Maceroni